



## **TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**

### **COMUNICATO UFFICIALE N° 133 – 13 GIUGNO 2022**

Riunione del giorno 08 giugno 2022

**72.21.22** PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI:

- **Sig. Paolo ALARIO**

#### **IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da:

- Avv. Massimo Rosi – Presidente
- Avv. Massimo Amato – Componente
- Avv. Antonio Mennuni – Componente estensore

Con atto di deferimento relativo al procedimento 89/2021-22 la Procura Federale richiedeva a questo Tribunale di procedere all'instaurazione di un procedimento disciplinare nei confronti dell'atleta:

***Sig. Alario Paolo***: per aver violato, ex Artt. 1 e 2 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, art. 16 dello Statuto FIPAV, artt. 2 e 19 del R.A.T. e artt. 1 e 74 del Regolamento Giurisdizionale, la normativa FIPAV in materia di tesseramento, non avendo risposto alla convocazione del proprio sodalizio, nonché per non essersi sottoposto a visita medica per il rilascio dell'obbligatorio certificato di idoneità sportiva agonistica. **Si contesta la recidiva ex art. 109 Reg. Giur.**

In merito a quanto sopra, il Tribunale

#### **OSSERVA**

Il procedimento trae origine dall'esposto del 17/02/2022 inviato all'Ufficio Tesseramento e alla Procura Federale dalla ASD Geda Volley Trani, con il quale era segnalato che l'atleta Paolo Alario, tesserato con il suddetto sodalizio, non aveva risposto alla convocazione per la ripresa dell'attività sportiva con contestuale richiesta di presentazione del certificato medico sportivo di abilitazione all'attività agonistica.

A corredo dell'esposto, la Geda Volley Trani allegava copia della lettera raccomandata 4/1/2022 (ricevuta in data 5/1/2022) contenente la suddetta convocazione.



La Procura istruiva in conseguenza di quanto sopra il procedimento disciplinare a carico dell'incolpato, cui comunicava la conclusione delle indagini del 1/3/2022.

Nessuna difesa perveniva da parte dell'atleta.

La Procura Federale, in base all'esposto ed ai documenti allegati a sostegno del medesimo, ritenuta provata la responsabilità disciplinare dell'atleta, lo deferiva dinanzi questo Tribunale che, per l'effetto, fissava per la discussione, l'udienza del 8/06/2022, da tenersi in modalità videoconferenza per il perdurare dell'emergenza epidemiologica.

In tale sede comparivano per la Procura l'Avv. Alessandro Guarnaschelli, e personalmente il sig. Alario.

Il rappresentante della Procura illustrava il deferimento e concludeva per l'accertamento della responsabilità dell'atleta e per l'irrogazione di adeguata sanzione (tre mesi di sospensione).

L'atleta, pur ammettendo il proprio comportamento omissivo, precisava che aveva da poco iniziato a lavorare e che non aveva più la possibilità di continuare a giocare a pallavolo come a suo tempo aveva riferito ad alcuni referenti del sodalizio.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Il fatto posto a fondamento del capo di incolpazione contenuto nel deferimento della Procura nei confronti dell'atleta Paolo Alario, risulta pacifico e non contestato dallo stesso incolpato.

Ritiene il Tribunale che non sussista alcun dubbio sul fatto che la condotta dell'atleta, consistita nel non rispondere all'invito a riprendere l'attività agonistica in favore del sodalizio di appartenenza e presentare il nuovo certificato medico sportivo per consentire il rinnovo del tesseramento, comporti pacificamente la violazione degli artt. 9, 10, 10 bis, 10 ter e 16 Statuto Fipav, 19, 21, 22, 28, 29 e 30 R.A.T., 74, 75 e 108 Reg. Giur., Guida Pratica Circolare di attuazione dei Regolamenti Federali Norme Tesseramento Atleti stagione agonistica vigente nonché dell'art. 2 Codice di Comportamento Sportivo CONI, ed in generale della normativa FIPAV in materia di tesseramento e vincolo sportivo.

Come più volte dichiarato da questo Tribunale, essere tesserato e vincolato impone all'atleta, l'assolvimento di una serie di oneri, tra i quali sicuramente rientra anche quello di rispondere alle convocazioni del sodalizio di appartenenza e di sottoporsi alla visita medica per l'ottenimento del certificato di idoneità sportiva, e ciò fino a quando il vincolo



non viene a cessare per concorde volontà delle parti o per decisione della competente autorità federale.

PQM

Il Tribunale delibera di infliggere a carico dell'atleta Paolo Alario la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di mesi tre.

Roma, 13 giugno 2022

F.to IL PRESIDENTE  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 13 giugno 2022